

UNIONE DI COMUNI "Metalla e il Mare"

Provincia di Carbonia Iglesias

Via Garibaldi (ex Casa Asquer) 09010 Musei (CI)

P.IVA Cod. Fisc. 90025980922

078171011 – Fax 0781726035

email: metallaeilmare@tiscali.it

Sito: www.unionemetallaeilmare.ci.it – pec: metallaeilmare@pec.it

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE

INDICE

Art. 1	Ambito di applicazione	pag. 2
Art. 2	Norme Generali	pag. 2
Art. 3	Controllo del randagismo	pag. 3
Art. 4	Modalità di ingresso e ricovero degli animali nei locali del canile	pag. 3
Art. 5	Ricovero cani di proprietà privata	pag. 4
Art. 6	Personale addetto alla gestione del canile e relative competenze	pag. 5
Art. 7	Condizioni di mantenimento e custodia degli animali ricoverati	pag. 7
Art. 8	Condizioni di salute degli animali ricoverati	pag. 7
Art. 9	Manutenzione e pulizia dei locali e degli spazi esterni	pag. 8
Art. 10	Modalità di accesso del personale e dei visitatori al canile	pag. 8
Art. 11	Affidamento provvisorio dei cani	pag. 9
Art. 12	Affidamento definitivo dei cani	pag. 9
Art. 13	Promozione dell'affidamento	pag. 10
Art. 14	Documentazione da detenere presso il canile	pag. 10
Art. 15	Controllo della gestione	pag. 10
Art. 16	Norme generali	pag. 11
Art. 17	Entrata in vigore	pag. 11

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento detta le condizioni sulle modalità di gestione del Canile intercomunale, sito nel Comune di Musei, nei pressi della pineta comunale, in loc. Guardia Su Lillu, di proprietà dell'Unione dei Comuni "**Metalla e il Mare**" di seguito denominata Unione.

Alla gestione del canile, si provvede secondo le competenze individuate dalla L. 281/91 e dalla L.R. 21/94 modificata dalla L.R. 35/96.

Per la gestione del canile, l'Unione ha la facoltà di affidare a terzi la gestione della struttura, mediante convenzione. L'Unione può promuovere una gestione consortile con altri comuni o convenzionare il ricovero e la custodia dei cani catturati nel territorio di altri comuni non costituenti l'unione medesima. Le spese di mantenimento sono a carico dei comuni richiedenti e pari al costo annuo unitario rilevato dal consuntivo.

Il presidente dell'Unione dei Comuni nomina il responsabile del canile nel caso di gestione in economia; nel caso di affidamento in gestione il responsabile sarà nominato dalla ditta/associazione affidataria.

Art. 2

Norme generali

Tutti i cani ospitati presso il canile sono identificati a cura del gestore, mediante microchips.

Al momento dell'ingresso del cane al canile deve essere compilata da parte del gestore, la scheda anagrafica contenente la data di accesso al canile, i motivi dell'accesso (con indicazione del luogo di ritrovamento, rinuncia di proprietà, ecc...) il nome del cane (se già noto, oppure il nuovo nome che verrà assegnato), la presunta età, il numero di identificazione, ecc.....

Il cane viene tempestivamente sottoposto a visita da parte del veterinario di servizio che provvede a compilare la scheda sanitaria.

La scheda sanitaria viene aggiornata ogni qualvolta il cane presenti problemi sanitari, con l'annotazione delle patologie e delle terapie praticate, con l'apposizione della firma da parte del veterinario di servizio che ha condotto l'accertamento.

Ogni foglio della scheda sanitaria deve riportare il nome del cane ed il numero di identificazione.

Le schede devono essere conservate accuratamente in apposito archivio.

Il personale addetto deve tenere aggiornato il registro di carico e scarico, nel quale deve essere riportata la data di entrata e quella della eventuale uscita, i dati anagrafici, nonché gli estremi completi di un documento di identità di chi consegna il cane e di chi lo ritira.

Qualora il proprietario del cane in entrata sia sconosciuto, deve essere annotata la zona di provenienza. Devono inoltre essere registrati i dati segnaletici del cane.

Nel registro vengono inoltre riportati i dati relativi al periodo di sequestro, alla cessione, alla eliminazione eutanasica, ed alla morte degli animali; in quest'ultimo caso deve essere riportata la causa della morte da parte del veterinario di servizio competente che, procede anche a vistare periodicamente il registro.

I dati riportati nel registro di carico e scarico sono all'evenienza confrontati con le segnalazioni del registro cani smarriti.

Gli abbinamenti dei cani che devono coabitare nello stesso box o negli stessi spazi, vengono effettuati da persona che conosce bene i cani del canile anche con la collaborazione delle associazioni animaliste convenzionate ed eventualmente anche di un rieducatore e tener conto delle caratteristiche fisiche dei cani, dei loro caratteri e della loro "provata" compatibilità. Le associazioni animaliste che volessero prestare servizio di volontariato dovranno fare richiesta per la stipula della convenzione all'Unione dei Comuni, al fine di regolamentare detto servizio, previa consultazione con l'Ente gestore.

Art. 3

Controllo del randagismo

I cani vaganti non anagrafati devono essere catturati esclusivamente dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio o da ditte convenzionate con la ASL medesima. Qualora fosse possibile l'identificazione del proprietario del cane, si dovrà avvertire l'interessato per la riconsegna dell'animale. Le spese relative alla cattura, alla custodia e al mantenimento sanitario del cane, devono essere a carico del padrone o detentore, qualora se ne conosca l'identità.

Art. 4

Modalità di ingresso e ricovero degli animali nei locali del canile

Nei locali del canile possono entrare per essere ricoverati esclusivamente i seguenti animali:

- 1 **Cani randagi catturati**, cani che vagano liberamente nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, che non hanno un proprietario, catturati nel territorio dei Comuni costituenti l'Unione o nel territorio dei Comuni con i quali l'Unione ha stipulato apposite convenzioni, dal personale del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, o da altri Enti, Ditte e Associazioni a ciò appositamente autorizzati dalla Az. U.S.L..
- 2 **Cani vaganti catturati**, cani che vagano liberamente nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, che hanno un proprietario, catturati nel territorio dei Comuni costituenti l'Unione o nel territorio dei comuni con i quali l'Unione dei Comuni ha stipulato apposite convenzioni, dal personale del Servizio veterinario dell'Azienda USL n. 7 competente per territorio, o da altri Enti, Ditte e Associazioni a ciò appositamente autorizzati dalla azienda USL in attesa della restituzione al proprietario.
- 3 **Cani vaganti ritrovati**, cani che vagano liberamente nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, che hanno un proprietario, ritrovati da privati cittadini nel territorio dei Comuni costituenti l'Unione o nel territorio dei Comuni con i quali l'Unione dei Comuni ha stipulato apposite convenzioni, in attesa della restituzione al proprietario.
- 4 **Cani consegnati** dai proprietari, a condizione che esista disponibilità di posti di ricovero e previa autorizzazione da parte dell'Unione.
- 5 **Cani sottoposti a sequestro e osservazione** per le misure di legge previste dall'articolo 86 del D.P.R. 320/54, Regolamento di Polizia Veterinaria.
- 6 **Animali di specie diverse dai cani** sottoposti a misure di sequestro giudiziario, misure sanitarie particolari, misure di ordine e sicurezza pubblica, nel caso in cui la struttura venga dotata di appositi spazi e gabbie adatte ad accogliere differenti specie.

- 7 **Gatti vaganti** , gatti che vagano liberamente senza custodia nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, nel territorio dei Comuni costituenti l'Unione o nel territorio dei Comuni con i quali l'Unione dei comuni ha stipulato apposite convenzioni, catturati dal personale del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia competente per territorio, o da altri Enti, Ditte e Associazioni a ciò appositamente autorizzati dalla Az. U.S.L., in attesa di essere curati se malati, sterilizzati e rimessi in libertà nel loro naturale habitat: tale servizio sarà fornito dopo che l'Unione avrà provveduto a destinare e realizzare appositi spazi e strutture per il ricovero dei gatti.
- 8 **Cani di proprietà**, cani che hanno un proprietario, da ricoverare per periodi di tempo determinato, a condizione che esista disponibilità di posti di ricovero e previa autorizzazione da parte dell'Unione.

All'atto dell'ingresso degli animali nel canile, il Gestore del canile deve provvedere alla compilazione di apposito verbale e alla iscrizione dell'animale nel registro generale delle presenze del canile: tali modelli dovranno essere predisposti a cura del gestore e divengono di proprietà dell'Unione .

Nei casi di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo, il Gestore del canile ha il compito di rintracciare e avvisare il proprietario del ritrovamento del cane, perché provveda a ritirare lo stesso dal canile. L'avviso al proprietario deve essere fatto tempestivamente, anche per via telefonica, e comunque entro le 24 ore dal ricovero del cane. In questi casi saranno addebitate ai proprietari dei cani le spese di mantenimento degli stessi nella struttura, nella **misura di Euro 4,00** per ogni giorno di ricovero; il periodo di ricovero inizia dall'ingresso del cane nel canile. Il costo della retta giornaliera deve essere aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT. A tale retta devono essere aggiunte le spese sostenute per cure, vaccini ecc. che il Direttore Sanitario ritenesse indispensabili per la tutela della salute dell'animale.

Lo stesso onere verrà addebitato ai proprietari dei cani di cui al punto 4 del presente articolo.

Art.5

Ricovero cani di proprietà privata

1. "Presso il Canile è consentito il ricovero di cani di proprietà di privati cittadini, previo pagamento di una retta giornaliera di ricovero pari a Euro 4,00 (Euro quattro); il costo della retta giornaliera dovrà essere aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT: tale possibilità è legata ad effettiva disponibilità e previa autorizzazione da parte dell'Unione.
2. Possono essere ricoverati nella struttura i cani di proprietà regolarmente iscritti all'anagrafe canina regionale della regione Sardegna, di altre regioni e di altre nazioni. I cani provenienti da altre nazioni devono essere in regola con la documentazione sanitaria di scorta prevista da norme di legge nazionali e comunitarie.
3. I proprietari dei cani devono fare istanza di ricovero utilizzando l'apposito modulo predisposto dal gestore del canile.
4. I cani, al momento del ricovero, devono essere:
 - a) in buone condizioni di salute e non presentare sintomi clinici di malattie dei cani,

- b) vaccinati, da almeno trenta giorni e da non meno di undici mesi, contro le seguenti malattie dei cani: Gastroenterite Virale, Cimurro, Epatite Virale, Leptosirosi, Rabbia; il termine di trenta giorni si intende obbligatorio solo per i cani vaccinati per la prima volta e per quelli i cui richiami vaccinali sono stati eseguiti oltre i termini stabiliti dalle case farmaceutiche; la vaccinazione contro la Rabbia è obbligatoria solo per i cani provenienti da altre Regioni dell'Italia o da altre Nazioni.
- c) sottoposti da non più di dieci giorni ad un trattamento contro tutti gli ectoparassiti.
5. Le condizioni di cui al punto 4. devono essere certificate, da un Medico Veterinario Libero Professionista abilitato alla professione, entro tre giorni dalla data del presunto ricovero.
6. L'unione o il gestore autorizza il ricovero del cane di proprietà, utilizzando apposito modulo, previo accertamento dei requisiti di cui ai punti 4. e 5. Il ricovero potrà durare un numero di giorni pari a sessanta; potrà essere consentito l'allungamento del periodo di ricovero in funzione della disponibilità di posti nei box di ricovero del canile. Dell'autorizzazione al ricovero dovrà essere fatta formale comunicazione al personale addetto alla gestione del Canile.
7. Il pagamento della retta di ricovero dovrà essere anticipato rispetto al ricovero del cane nel Canile.
8. Saranno destinati al ricovero dei cani di proprietà alcuni box specifici, separati dagli altri, individuati con specifico atto di CdA; tale possibilità è condizionata dalla effettiva disponibilità di box all'interno del canile.
9. Ai cani di proprietà dovranno essere garantite le stesse condizioni di ricovero e mantenimento di cui agli altri articoli del presente Regolamento.
10. Per la prestazione di eventuali cure sanitarie ai cani di proprietà, da erogarsi durante il periodo di ricovero degli stessi, il gestore della struttura dovrà avvisare il proprietario del cane che indicherà il Medico Veterinario libero professionista di fiducia cui rivolgersi; le spese relative alle prestazioni veterinarie saranno a cura del proprietario del cane.
11. L'entrata e l'uscita dei cani di proprietà presso il canile, dovrà essere registrata in un apposito registro, diverso dal registro generale delle presenze di cui all'articolo 4 del Regolamento e dovrà essere predisposto dal gestore.

Art. 6

Personale addetto alla gestione del canile e relative competenze

Il canile comunale può essere gestito nelle seguenti forme:

- ✓ direttamente dall'Unione dei Comuni Metalla e il Mare;
- ✓ a mezzo di società o aziende dipendenti dall'Unione;
- ✓ con la forma della concessione a terzi nel rispetto delle formalità e dei modi stabiliti dalla normativa vigente; nel caso in cui si provveda con gestori terzi, il rapporto tra l'Ente e il gestore viene disciplinato con specifica Convenzione.

1. Sono di competenza dell'Unione o della ditta affidataria:

- a) la custodia, il governo e l'alimentazione degli animali ricoverati;
- b) la pulizia, la disinfezione e disinfestazione dei locali di ricovero degli animali;
- c) la pulizia e la disinfezione dei locali tecnici (ambulatorio, locali cucine);
- d) la pulizia, la disinfestazione, la derattizzazione e la manutenzione degli spazi esterni di pertinenza del canile;
- e) la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i locali del canile;

- f) la guardiania della struttura e/o la vigilanza elettronica della stessa;
- g) i costi relativi all'approvvigionamento idrico di acqua potabile e non potabile, allo smaltimento dei reflui, allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, allo smaltimento dei rifiuti speciali, allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale di cui al Regolamento CE n. 1774/2002.
- h) l'acquisto dei farmaci veterinari, attrezzature mediche e materiali di consumo per le prestazioni sanitarie ai cani ricoverati.

L'Unione provvede alle sue competenze attraverso:

- a) i dipendenti dell'Amministrazione Comunale, in caso di gestione in proprio della struttura,
- b) altri Enti, **Ditte** cui l'Amministrazione abbia affidato in gestione la struttura.

L'Unione o gli Enti, Ditte, Associazioni devono individuare una persona con la qualifica di Responsabile Tecnico della struttura.

L'Unione o gli Enti, Ditte, Associazioni hanno in utilizzo i locali presenti nella struttura, e nello specifico il locale cucine e il locale ambulatorio veterinario.

Sono di competenza del Servizio di Igiene degli Allevamenti Veterinario della Azienda U.S.L. N. 7 di Carbonia:

- a) provvedere alla vigilanza sanitaria del canile;
- b) predisporre un servizio di pronta reperibilità di primo soccorso;
- c) il controllo igienico sanitario sulla struttura di ricovero;
- d) le operazioni di identificazione e iscrizione all'anagrafe dei cani ricoverati
- e) effettuare il controllo sanitario, le sterilizzazioni
- f) effettuare il trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili all'uomo ed agli altri animali nel rispetto della normativa vigente;
- g) La cattura ed il trasporto presso il canile dei cani randagi

Il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. provvede alle sue competenze attraverso:

- a) c) il personale Veterinario e ausiliario dipendente dell'Azienda;
- b) d) personale Veterinario e ausiliario convenzionato..

Per effettuare le suddette prestazioni il personale Veterinario ha in utilizzo il locale ambulatorio veterinario.

Il Responsabile Sanitario concorda con il Responsabile Tecnico i giorni e orari di intervento presso la struttura in funzione delle esigenze operative del Servizio Veterinario e del gestore.

In casi eccezionali e per prestazioni sanitarie urgenti e complicate, l'Unione, gli Enti, le Ditte e le Associazioni possono avvalersi, previa autorizzazione scritta del responsabile tecnico del canile, delle prestazioni professionali di altri Veterinari con spese, debitamente rendicontate, a carico dell'Unione.

Art. 7

Condizioni di mantenimento e custodia degli animali ricoverati

Agli animali ricoverati nel canile devono essere garantite condizioni di vita rispondenti alle norme di legge sulla protezione degli animali e alle esigenze etologiche di specie, razza, sesso, età e condizioni fisiologiche particolari.

Gli animali adulti ricoverati devono essere alimentati almeno una volta al giorno, i cuccioli sino ai tre mesi di età devono essere alimentati almeno due volte al giorno.

L'alimentazione deve essere quantitativamente e qualitativamente adeguata alle esigenze delle specie animali, non possono essere somministrati alimenti in

stato di decomposizione, ammuffiti, alterati, scaduti e comunque non salubri per gli animali che devono consumarli.

Eventuali avanzi di alimentazione alterati devono essere rimossi e comunque non resi disponibili agli animali.

Il cibo per l'alimentazione degli animali deve essere concordato con il servizio ASL o con il veterinario rappresentante il quale deve assicurare dell'appropriatezza del prodotto

Gli animali devono avere continuamente a disposizione acqua di abbeverata pulita e fresca.

I locali di ricovero degli animali (box) devono essere puliti e lavati almeno una volta al giorno utilizzando acqua corrente e sostanze detergenti e disinfettanti.

In casi particolari (sovraffollamento, malattie ecc.) i box devono essere puliti e lavati più volte al giorno.

Le feci degli animali non vanno accumulate all'interno dei box né in spazi esterni agli stessi, bensì prontamente smaltite nell'apposito impianto fognario.

All'interno dei box e nelle adiacenze devono essere effettuate periodiche disinfestazioni e derattizzazioni.

Gli animali devono essere ricoverati nei diversi box tenendo conto della loro indole e carattere, facendo in modo tale che non si arrechino fra di loro danni fisici legati alla convivenza.

Gli animali ricoverati devono poter uscire dai locali di ricovero (box) almeno una volta al giorno in modo tale da poter esercitare adeguata attività di movimento.

Le carcasse degli animali morti devono essere prontamente rimosse dai box e opportunamente smaltite.

Gli addetti alla gestione del canile non possono assolutamente maltrattare gli animali ricoverati.

Art. 8

Condizioni di salute degli animali ricoverati

Agli animali ricoverati devono essere garantite condizioni di salute ottimali attraverso le prestazioni di prevenzione e cura delle principali malattie parassitarie e infettive, e attraverso le opportune prestazioni clinico chirurgiche necessarie.

Al fine del controllo delle nascite, gli animali devono essere sterilizzati in un tempo congruo dopo il loro ingresso in canile, possibilmente entro i primi 15 giorni di ricovero.

Nei locali del canile possono essere svolte attività cliniche e chirurgiche finalizzate al controllo delle nascite e le operazioni di iscrizione all'anagrafe canina dei cani di proprietà.

Gli animali ricoverati possono essere soppressi, in modo eutanasico, solo se gravemente malati o affetti da patologie progressive, debilitanti o incurabili, o se di comprovata pericolosità per il personale addetto e per gli altri animali.; alla soppressione provvede esclusivamente il personale Veterinario di cui all'art. 5 punto 2. Di ogni decesso degli animali ricoverati deve essere redatto, a cura del Personale Veterinario, un apposito certificato sanitario che deve essere conservato agli atti per almeno 5 anni.

Art. 9**Manutenzione e pulizia dei locali e degli spazi esterni.**

Gli addetti alla gestione del canile, di cui all'art. 5, punto 1, provvedono alla pulizia e alla manutenzione dei locali presenti nella struttura e dati in gestione con cadenza almeno giornaliera, nonché degli spazi esterni ai box all'interno della recinzione del canile, provvedendo alla loro pulizia e alla manutenzione e cura del verde con cadenza almeno settimanale.

I rifiuti solidi urbani prodotti all'interno del canile devono essere giornalmente smaltiti negli appositi cassonetti.

I rifiuti speciali prodotti all'interno del canile devono essere smaltiti secondo le norme di legge specifiche.

Le carcasse degli animali morti e tutti i materiali inquadrabili come sottoprodotti di origine animale ai sensi del Regolamento CE 1774/2002 devono essere smaltiti secondo le specifiche prescrizioni di legge.

Art.10**Modalità di accesso del personale e dei visitatori al canile**

Al fine di regolamentare le diverse attività all'interno del canile e al fine di limitare l'inquinamento acustico prodotto dagli animali ricoverati, tutte le operazioni di gestione del canile nonché le visite delle persone di cui al presente articolo, devono essere effettuate preferibilmente nei seguenti orari:

- ✓ mattino, dalle ore 08.00 alle ore 13.30.
- ✓ pomeriggio, dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

o comunque in orari stabiliti e concordati dal gestore con il Presidente dell'Unione.

1 Possono avere libero accesso al canile negli orari sopraindicati:

Il personale addetto alla gestione del canile, di cui all'articolo 5 punto 1

- a) Il personale Veterinario e ausiliario, di cui all'art. 5 punto 2, addetto alla gestione sanitaria del canile, alla cattura dei cani randagi e alla vigilanza sanitaria della struttura il cui elenco nominativo deve essere depositato presso gli uffici comunali competenti.
- b) Personale dell'Unione dei Comuni addetta al controllo di gestione del canile.
- c) Personale di altri Enti o Amministrazioni addetti al controllo e vigilanza del canile.

In caso di necessità di prestazioni di varia natura che hanno il carattere dell'urgenza e della straordinarietà, e nel caso del personale addetto alla guardiania, può essere consentito l'ingresso al canile in qualunque ora del giorno.

2 Possono avere accesso al canile, per almeno due ore al giorno, e salvo maggiori restrizioni di orari e giorni concordati dal gestore con il Presidente o personale dell'Unione, previa autorizzazione:

- a) cittadini che intendono fare istanza di affidamento dei cani.
- b) scolaresche o gruppi in visita guidata previa autorizzazione concessa dal Responsabile Tecnico del canile.

Chiunque svolga attività all'interno del canile deve adottare tutte le misure necessarie ad evitare di essere ferito dagli animali ricoverati e di contrarre malattie trasmissibili dagli stessi.

I visitatori possono avere accesso ai locali del canile esclusivamente accompagnati da una delle persone responsabili della gestione del canile.

E' fatto divieto ai visitatori di entrare dentro i locali di ricovero degli animali (box).

L'Unione declina ogni responsabilità per danni alle persone e alle loro cose arrecate dagli animali ricoverati ai visitatori del canile che non abbiano rispettato tutte le suddette disposizioni.

Istruzioni scritte al proposito devono essere affisse all'ingresso principale del canile e all'ingresso dei locali di ricovero dei cani.

Art. 11

Affidamento provvisorio dei cani

I cani ricoverati presso il canile e non reclamati dai proprietari, nel periodo intercorrente fra i 15 giorni e i 60 giorni dal ricovero, possono essere dati in affidamento temporaneo a privati cittadini in maggiore età, e che diano idonee garanzie di buon trattamento degli animali e ad Enti e Associazioni protezionistiche degli animali.

A tal fine i richiedenti devono presentare istanza al Responsabile Tecnico del canile utilizzando apposito modello predisposto dal gestore del Canile.

All'atto dell'affidamento, deve essere redatto apposito verbale e devono essere fatte le dovute registrazioni nel registro generale delle presenze del canile.

Una volta fatto l'affidamento provvisorio e trascorsi i 60 giorni dal ricovero in canile del cane affidato, l'affidamento provvisorio diventa automaticamente affidamento definitivo.

Dell'affidamento dei cani deve essere fatta comunicazione al Servizio Veterinario dell'Az. U.S.L. e all'Unione dei Comuni entro i successivi 7 giorni.

Art. 12

Affidamento definitivo dei cani

I cani ricoverati presso il canile da più di 60 giorni e non reclamati dai proprietari, possono essere dati in affidamento definitivo a privati cittadini in maggiore età, e che diano idonee garanzie di buon trattamento degli animali e ad Enti e Associazioni protezionistiche degli animali.

A tal fine i richiedenti devono presentare istanza al Responsabile Tecnico del canile utilizzando appositi modelli predisposti dal gestore del Canile.

All'atto dell'affidamento deve essere redatto apposito verbale e devono essere fatte le dovute registrazioni nel registro generale delle presenze del canile.

Dell'affidamento dei cani deve essere fatta comunicazione al Servizio Veterinario dell'Az. U.S.L. e all'Unione dei Comuni entro i successivi 7 giorni.

Art. 13

Promozione dell'affidamento

L'Unione dei Comuni, i Comuni costituenti l'Unione, le Ditte, gli Enti e le Associazioni che gestiscono il canile hanno l'obbligo di favorire l'affidamento dei cani ricoverati nel canile, attraverso iniziative di educazione civica rivolte ai cittadini e concordate con il responsabile tecnico del canile o su iniziativa autonoma dello stesso.

Art. 14**Documentazione da detenere presso il canile**

Presso i locali del canile deve essere sempre presente la seguente documentazione:

- a) Il registro generale delle presenze degli animali
- b) Copia originale dei verbali di affidamento provvisorio e definitivo dei cani
- c) Copia dei certificati di morte degli animali ricoverati.
- d) Documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali.

Il registro di cui al punto a) deve essere puntualmente compilato e aggiornato e reso disponibile al controllo delle persone autorizzate allo stesso e conservato presso il canile per almeno 3 anni dall'ultima registrazione.

La documentazione di cui ai punti b), c) e d) deve essere conservata presso il canile e resa disponibile al controllo delle persone autorizzate, per almeno 5 anni dalla emissione.

Art. 15**Controllo della gestione**

Possono effettuare attività di vigilanza e controllo sulle modalità di gestione del canile, senza preavviso e tutte le volte che lo ritengono necessario:

- a) Le Amministrazioni Comunali dei Comuni costituenti l'Unione, l'Unione dei Comuni con personale degli uffici competenti, al fine di verificare il rispetto del disposto del presente Regolamento e del capitolato d'oneri allegato al contratto di affidamento in gestione.
- b) La Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia, con personale del Dipartimento di Prevenzione, preposto al controllo sulle condizioni di igienicità della struttura e sulle condizioni di ricovero e di governo degli animali ricoverati e in generale sul rispetto delle norme di legge sulla protezione degli animali.
- c) Altri Enti e Amministrazioni che hanno competenza, per legge, al controllo sulle condizioni di gestione della struttura.

Il personale che gestisce la struttura ha l'obbligo di favorire le operazioni di vigilanza e controllo suddette favorendo la visita ai locali del canile e mettendo a disposizione tutta la documentazione di cui all'articolo 14.

Art. 16**Norme generali**

Qualora nuove disposizioni di legge successive all'approvazione del presente atto, emesse dagli organismi competenti, vengano ad essere in contrasto con il contenuto del presente Regolamento, lo stesso si intende modificato automaticamente salvo modifica formale dello stesso entro giorni 30 dall'emanazione delle suddette disposizioni.

Copia del presente regolamento e delle sue eventuali modifiche, deve essere inviata al Servizio Veterinario della Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia.

Art. 17**Entrata in Vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio dell'Unione e all'albo pretorio dei Comuni costituenti per 15 giorni consecutivi, successivi all'intervenuta esecutività della delibera di approvazione.

Copia del presente Regolamento è inserita nella raccolta normativa degli atti dell'Unione presso l'Ufficio segreteria.

ALLEGATO

N. progressivo

SCHEDA DI AFFIDO - CANI RANDAGI

Elementi identificativi dell'animale:

razza taglia

sexso

mantello colore

età (approssimativa)

numero tatuaggio altro

Servizio veterinario azienda sanitaria locale dove il cane è stato tatuato:

A.S.L. n. di prov. indirizzo

DICHIARAZIONE DELL’AFFIDATARIO

Il sottoscritto residente in
 prov.: telefono/.....,
 identificato con documento di riconoscimento n.
 rilasciato in in qualità di
 affidatario dell'animale di cui sopra, si impegna a mantenere lo stesso in buone
 condizioni presso la propria residenza o al seguente domicilio:

.....
 e a non cederlo se non previa segnalazione al servizio veterinario
 della azienda sanitaria locale dove il cane è stato anagrafato .

Si impegna altresì a dichiarare allo stesso servizio lo smarrimento o il decesso
 dell'animale e a mostrare l'animale affidato al personale all'uopo incaricato nel corso
 dei controlli domiciliari predisposti dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria
 locale competente.

Firma del responsabile della struttura

Firma dell' affidatario del cane